

S. Conmichi a' uogher. alla
police pubblica sezione e tipo -
delusione 75-18
P

Estremi

N° 2983/2019.E
Tipo email Posta in entrata- Ricezione documento
Email PEC SI
Data invio 06/05/2019 14:00
Data di registrazione 06/05/2019 14:08
Casella scarico prot.procura.mantova@giustiziacert.it

Lavorazione

Stato aperta a partire dal 06/05/2019 alle 14:08
Lavorazione
U.O competente dal alle
In carico a dal alle
Azioni da fare
Dettagli azione

Contenuti

Mittente prot.pg.brescia@giustiziacert.it
Destinatari prot.procura.mantova@giustiziacert.it;
prot.procmin.brescia@giustiziacert.it;
prot.procura.bergamo@giustiziacert.it;
prot.procura.brescia@giustiziacert.it;
prot.procura.cremona@giustiziacert.it

Oggetto Prot. 06/05/2019.0001184.UPROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA
OMOGENEA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DISTRETTUALE
DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER I REATI IN MATERIA
AMBIENTALE

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: 1184-19PROTOCOLLO_DI_INTESA.pdf

02008002102 PR. PROC. MIN. GIUSTIZIA MANTOVA	
N. 621/2019 E	
06 MAG. 2019	
IL PUG. DISTRICTO	



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Brescia;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona;

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia;

Ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta – bis D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 168.

PREMESSA

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (D. L.vo 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta di un procedimento che estingue alcuni reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-quater. In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo osservatore e



dell'ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire –tra gli uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge. Sussiste, inoltre, l'esigenza di un'applicazione omogenea, nel territorio distrettuale, di una disciplina che si presta a più interpretazioni.

Le condizioni previste dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due: 1) che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti); 2) che l'illecito non abbia cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-bis c.p.).

Si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), testandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni di tale scelta interpretativa sono le seguenti. L'art. 318-quater del D. L.vo 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". La disposizione non prevede la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, di talché – stando alla lettera della norma – la procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Applicare la disciplina estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto). Sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depone anche la circostanza che la disciplina è mutata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. Del D. L.vo 758/1994, che – appunto – si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 D. L.vo 81/2008).

Si osserva, infine, che l'art. 318-septies D. L.vo 152/2006 dispone che adempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della

contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione ex art. 162-bis c.p. e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale. Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili ex Parte sesta-bis alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-septies (perché punite con pena detentiva o congiunta).

Tanto premesso si conviene che:

1. La procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D. L.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
2. La valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall'organo accertatore, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica – al quale la notizia del reato va comunque trasmessa senza ritardo ex art. 347 c.p.p. – determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità) la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria.

Queste precisazioni comportano che:

- a) La somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-quater comma 2);
- b) L'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o al pericolo di danno. In particolare motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, all'organo asservatore (come di seguito individuato) e alla competente Procura della Repubblica;

- c) Ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattano la materia ambientale. Il nominativo del contatto individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori della Repubblica all'ARPA, al NOE, nonché alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.

Si conviene inoltre che:

3. L'organo asseveratore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPA. Tale organo avrà cura di predisporre delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente. (D. L.vo 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti;
4. Nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al contravventore, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPA ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, le eventuali situazioni pericolose e l'attività potenzialmente pericolosa;
5. In caso di prescrizioni impartite successivamente all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato all'autorità giudiziaria ex art. 347 c.p.p. La comunicazione delle prescrizioni seguirà senza ritardo una volta che queste saranno impartite;
6. L'ARPA, il NOE e gli altri organi di PG accertatori, per quanto di competenza, cureranno i necessari coordinamenti con le Procure ai fini di valutare se le singole violazioni segnalate con siano condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisce l'accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se plurime violazioni delle disposizioni in materia di rifiuti non siano indici del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all'art. 260 D. L.vo 152/2006, con competenza – tra l'altro – in capo alla Procura Distrettuale di Brescia (art. 51 comma 3-bis c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia

(art. 118-bis d. d'att. c.p.p. come novellato dall'art. 1 comma 7 della legge 68/2015);


7. L'ARPA curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al contravventore nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del servizio del quale opera in contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del D. L.vo 152/2006);
8. Poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro parte" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 318-bis comma 2) giova a tutti contravventori; anche per quanto riguarda il pagamento della somma prevista dall'art. 318-quater comma 2, la corresponsione della cifra comunque avvenuta, vale a dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società su cui il contravventore dipende, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione invalsa nell'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 D. L.vo 758/1994), per cui occorre privilegiare al massimo "l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste". Cosicché il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito, n.d.r.) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione" dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri (cfr. Cass., sez. 3, sent. 18914 del 15.2.2012, imp. Simone);
9. Nel caso non sia possibile o non sia necessario impartire prescrizioni (qualora non vi sia alcun danno da riparare perché si tratta di violazioni puramente formali, ovvero il danno risulti già riparato prima della prescrizione), le contravvenzioni potranno, comunque, essere estinte con la procedura di ammissione alla oblazione;
10. Il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318-quater comma 2 D.L.vo 152/2006 è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del D. L.vo 758/1994 (cfr. Cass. Sez. 3,

sent. 7773 del 5.12.2013, RV 258852, imp. Bongiovanni). Con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. come sopra precisato (v. art. 318-septies comma 3 D.L.vo cit.);

11. In attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti a favore dell'erario mediante modulo F24;
12. Nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-undices del D.L.vo 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. D. L.vo cit, l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 D. L.vo cit;
13. La eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 D. L.vo cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-quater comma 2 D. L.vo 152/2006 da parte del contravventore (arg. Ex art 8 D. L.vo 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi;
14. Resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analoghe analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno eseguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono il diritto di difesa. Il procedimento infatti, anche se può concludersi con l'estinzione del reato in sede amministrativa, è un procedimento penale regolato, in sede di indagini, dagli artt. 326 ss. Del c.p.p.

Brescia, 17 aprile 2019

Il Procuratore Generale della Repubblica
del Distretto di Brescia
Pier Luigi Maria Dell'Osso




Pier Luigi Maria Dell'Osso

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova
Manuela Fasolato




Manuela Fasolato

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cremona
Roberto Pellicano




Roberto Pellicano

Il Procuratore agg. della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia
Silvio Bonfigli




Silvio Bonfigli

Il Procuratore della Repubblica f.f.
presso il Tribunale di Bergamo
Maria Cristina Rota



Maria Cristina Rota

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Giuliana Tondina



Giuliana Tondina